



DOCUMENTI TECNICI UFFICIALI

Documento n. 67

**Procedure operative per la gestione
di *Pantoea stewartii* subsp. *stewartii* (Smith, 1898)**

REV.	DESCRIZIONE REVISIONE	COMPILAZIONE	APPROVAZIONE	DATA DI ADOZIONE	FIRMA
0	Revisione 0	GDL Pantoea stewartii	CFN 12-13/03/2024	26/03/2024	
1	Revisione 1	SFC	CFN 14-15/04/2026	30/06/2026	

<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento tecnico ufficiale n.67	Procedura Operativa
Procedure operative per la gestione di <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith, 1898)	Pag. 3 di 10

SOMMARIO

Premessa.....	4
Riferimenti normativi	4
Aspetti generali	6
Ritrovamento dell'organismo nocivo.....	6
produzione di semente.....	7
• Controlli in fase vegetativa	7
• Controlli in pre-raccolta	7
• Ulteriori Controlli	7
Responsabilità degli operatori professionali	8
Produzione non destinata all'uso sementiero	8
• Controlli in fase vegetativa	8
Indagini in campo per la determinazione della presenza del vettore	9
Misure fitosanitarie	9
• Misure fitosanitarie per le produzioni sementiere.....	9
• Misure fitosanitarie per le produzioni non destinate ad uso sementiero	10
Controlli all'importazione	10
Controlli all'esportazione	10

<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento tecnico ufficiale n.67	Procedura Operativa
Procedure operative per la gestione di <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith, 1898)	Pag. 4 di 10

PREMESSA

Il nuovo inquadramento normativo europeo per il settore fitosanitario classifica l'organismo nocivo *Pantoea stewartii* subsp. *stewartii* (di seguito *P. stewartii*) quale organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione ai sensi del regolamento (UE) 2019/2072, Allegato II, parte A.

L'organismo può essere trasmesso da vettori, di cui il principale è il coleottero crisomelide *Chaetocnema pulicaria* attualmente non presente in Italia ed in Europa.

A seguito delle attività di sorveglianza che hanno evidenziato il ritrovamento di alcuni focolai nelle principali aree maidicole e, in considerazione del fatto che il vettore della malattia non è presente sul territorio nazionale, il Gruppo di lavoro *Pantoea stewartii* subsp. *Stewartii* ha elaborato il presente Documento tecnico ufficiale con il quale sono definite le procedure operative e le misure fitosanitarie da adottare in caso di ritrovamento dell'organismo nocivo, al fine di prevenirne e contrastarne efficacemente l'insediamento e la diffusione.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
- Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) Testo rilevante ai fini del SEE;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione;

<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento tecnico ufficiale n.67	Procedura Operativa
Procedure operative per la gestione di <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith, 1898)	Pag. 5 di 10

- Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.19, recante “Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625”;
- Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante “Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625”.
- Documento Tecnico Ufficiale del Servizio fitosanitario nazionale n. 49: Scheda tecnica per indagini sull’organismo nocivo: *Pantoea stewartii* subsp. *stewartii* (Smith, 1898).

<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento tecnico ufficiale n.67	Procedura Operativa
Procedure operative per la gestione di <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith, 1898)	Pag. 6 di 10

ASPETTI GENERALI

Le informazioni ritenute funzionali alla gestione di *Pantoea stewartii* quali:

- tassonomia, inquadramento e distribuzione geografica;
- aspetti biologici dell'organismo;
- vettore;
- sintomi/segni e piante ospiti;
- siti di maggiore rischio e aree a rischio;
- indagine e osservazione visiva e indagine con trappole;
- campionamento e diagnosi;

sono riportate nel DTU n. 49 “Scheda tecnica per indagini sull'organismo nocivo: *P. stewartii* (Smith, 1898)”.

RITROVAMENTO DELL'ORGANISMO NOCIVO

I Servizi fitosanitari regionali, ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) 2016/2031 e dell'art. 28 del decreto legislativo n.19/2021, in caso di ritrovamento dell'organismo nocivo, attuano o fanno attuare nel territorio di propria competenza, tutte le misure fitosanitarie necessarie per eradicare *P. stewartii*.

La gestione del rischio e l'applicazione delle misure è conforme a quanto previsto dall'allegato II del regolamento (UE) 2016/2031 e dall'art. 32 del decreto legislativo n. 19/2021.

Il Servizio fitosanitario regionale interessato, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo n. 19/2021, inserisce nel sistema europeo di notifica elettronica le informazioni circa la presenza, o se del caso, il sospetto, dell'organismo nocivo e le prime misure applicate.

Il Servizio fitosanitario regionale è chiamato, altresì, ad istituire, ai sensi dell'art. 18 del regolamento (UE) 2016/2031, una o più aree delimitate, individuando una zona infetta ed una zona cuscinetto, in cui devono essere adottate le misure di eradicazione e/o contenimento dell'organismo.

In considerazione però delle conoscenze scientifiche attuali e dei meccanismi di diffusione di *P. stewartii*, che avvengono solo tramite semente o vettore (non presente in Europa), qualora siano adottate misure volte ad evitare l'insediamento e la diffusione dell'organismo nocivo, in applicazione del paragrafo 4 dell'art. 18 del regolamento (UE) 2016/2031, è possibile decidere di non stabilire un'area delimitata applicando immediatamente tutte le misure fitosanitarie previste nel presente DTU.

<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento tecnico ufficiale n.67	Procedura Operativa
Procedure operative per la gestione di <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith, 1898)	Pag. 7 di 10

PRODUZIONE DI SEMENTE

- Controlli in fase vegetativa

Ciascun Servizio fitosanitario regionale interessato alla produzione di semente di mais, deve effettuare l'ispezione dei campi denunciati a mais da seme, su almeno il 10% dei campi o della superficie totale dichiarata.

Le ispezioni, relative al 10% dei campi o della superficie totale dichiarata, devono riguardare il 100% della relativa superficie e devono avvenire in fase fenologica idonea ovvero alla 5°- 6° foglia ed un'altezza massima della pianta tra i 50-70 cm (scheda fase fenologica BBCH 1.13).

Inoltre, durante le ispezioni, i SFR devono prevedere la georeferenziazione del campo ispezionato, nonché la redazione del verbale di ispezione.

Le modalità di indagine e di campionamento oltre che la sintomatologia sono indicate nel DTU 49.

- Controlli in pre-raccolta

Ciascun Servizio Fitosanitario deve prevedere un controllo sulla semente prodotta da tutti i campi nei quali è stata confermata la presenza di *P. stewartii* in fase vegetativa, effettuando un campionamento di spighe in preraccolta.

Per le modalità operative di campionamento in pre-raccolta si fa riferimento alla seguente metodologia: si individua un'area di saggio delle dimensioni di 200 mq per campo, pari ad una densità di piante media di 8 piante mq, e si effettua un campionamento di 1 spiga ogni 40 piante.

L'umidità alla raccolta della granella deve essere la più bassa possibile, evitando così difficoltà nella sgranatura delle pannocchie e successive infezioni fungine.

- Ulteriori Controlli

È facoltà dei Servizi Fitosanitari regionali effettuare ogni altro tipo di controllo e campionamento in fase di pre-raccolta sul restante 90% dei campi denunciati.

<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento tecnico ufficiale n.67	Procedura Operativa
Procedure operative per la gestione di <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith, 1898)	Pag. 8 di 10

RESPONSABILITÀ DEGLI OPERATORI PROFESSIONALI

Nell’ottica di una sempre maggiore responsabilizzazione degli operatori coinvolti nella filiera, le ditte sementiere si impegnano a garantire, attraverso le analisi in autocontrollo, la conformità fitosanitaria delle sementi impiegate per l’allestimento dei campi di moltiplicazione.

A tal proposito provvedono a sottoporre ad analisi, per rilevare la presenza di *P. stewartii*, tutti i lotti di semente di categoria base delle linee parentali destinati alla semina, sia di origine UE che extra-UE.

Le modalità di indagine e di campionamento sono indicate nel DTU 49.

Le ditte sementiere, inoltre, si impegnano a mantenere un’aliquota di almeno 400 semi di tutti i lotti di categoria base per l’effettuazione di ulteriori analisi da parte dei Servizi fitosanitari di competenza in cui insistono i campi di produzione della semente.

Le ditte sementiere, altresì, al fine di anticipare il controllo previsto in fase vegetativa, si impegnano ad inviare la denuncia dei campi di produzione di semente certificata conformemente alle istruzioni operative e alle tempistiche indicate nella nota Masaf del 7 febbraio 2024, n. 60874, recante “*Istruzioni operative, in merito alla presentazione delle domande di controllo in campo delle colture porta-seme*” e a trasmettere copia della domanda al Servizio Fitosanitario regionale competente per territorio.

Le ditte sementiere si impegnano, inoltre, a segnalare al Servizio Fitosanitario competente per territorio ogni caso sospetto ascrivibile a *P. stewartii* riscontrato durante le proprie verifiche in campo.

PRODUZIONE NON DESTINATA ALL’USO SEMENTIERO

- Controlli in fase vegetativa

Per quanto riguarda l’indagine nei campi di produzione di mais non destinato all’uso sementiero, ciascun Servizio Fitosanitario effettua la sorveglianza secondo il Programma nazionale di indagine.

Le ispezioni devono avvenire in fase fenologica idonea ovvero alla 5°- 6° foglia ed un’altezza massima della pianta tra i 50-70 cm (scheda fase fenologica BBCH 1.13) e prevedere la georeferenziazione del campo ispezionato.

Le modalità di indagine e di campionamento oltre che la sintomatologia sono indicate nel DTU 49.

<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento tecnico ufficiale n.67	Procedura Operativa
Procedure operative per la gestione di <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith, 1898)	Pag. 9 di 10

INDAGINI IN CAMPO PER LA DETERMINAZIONE DELLA PRESENZA DEL VETTORE

Si ritiene necessario proseguire e potenziare le indagini sul vettore *Chaetocnema pulicaria* responsabile della diffusione di *P.stewartii* che risulta al momento assente in Europa. Pertanto, si prevede di effettuare un'indagine eseguendo uno sfalcio:

- ogni 200 ettari nei campi destinati alla produzione di semente;
- ogni 20.000 ettari nei campi destinati a produzione diversa dall'uso sementiero.

Le modalità di indagine e di campionamento sono indicate nel DTU 49.

MISURE FITOSANITARIE

- Misure fitosanitarie per le produzioni sementiere

Nel caso vengano rilevati sintomi sospetti durante l'ispezione visiva dei campi di produzione, al fine di mettere in atto misure di eradicazione immediate di *P. stewartii*, i Servizi fitosanitari, in applicazione del principio di precauzione e considerate le difficoltà ad operare all'interno di campi di mais, provvedono a:

- 1. immediato estirpo delle piante sintomatiche (controllo in fase vegetativa).**

Le piante sintomatiche vengono prelevate e vanno a costituire il campione da inviare al laboratorio.

- 2. Distruzione immediata delle piante poste in un raggio di 1.5 metri dalle piante sintomatiche.**

- 3. Vincolo fitosanitario dell'appezzamento oggetto delle misure e della relativa semente prodotta.**

È responsabilità delle ditte sementiere di conservare separatamente i lotti di semente provenienti dai campi sottoposti a vincolo fitosanitario.

Il Servizio fitosanitario regionale comunica alle ditte sementiere, entro il 20 luglio, il risultato delle analisi dei campioni prelevati durante il controllo in fase vegetativa.

Nel caso in cui il campione prelevato **in fase vegetativa** risultasse negativo ai test di laboratorio, il Servizio Fitosanitario regionale svincola l'appezzamento oggetto di controllo.

Nel caso in cui il campione prelevato **in fase vegetativa** risultasse positivo ai test di laboratorio, il Servizio Fitosanitario regionale acquisisce dalla ditta sementiera copia del certificato di analisi dei lotti di provenienza dei semi parentali e il quantitativo di semente conservato dalle aziende di seme base, per ulteriori analisi di controllo.

<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento tecnico ufficiale n.67	Procedura Operativa
Procedure operative per la gestione di <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith, 1898)	Pag. 10 di 10

Il Servizio Fitosanitario regionale, a seguito della **positività** riscontrata nel campione prelevato in fase vegetativa, effettua il campionamento della semente **in pre-raccolta** secondo le modalità indicate nel paragrafo “PRODUZIONE DI SEMENTE-Controlli in pre-raccolta” nel presente DTU.

Nel caso in cui il campione **in pre-raccolta** risultasse negativo, il Servizio fitosanitario regionale svincola la semente derivante dal relativo campo di produzione denunciato.

Qualora invece, il campione **in pre-raccolta** risultasse positivo, tutto il lotto di semente deve essere distrutto o, in alternativa, può essere destinato ad uso zootecnico o biomassa.

- Misure fitosanitarie per le produzioni non destinate ad uso sementiero

Al fine di mettere in atto misure di eradicazione immediate di *P. stewartii*, i Servizi fitosanitari regionali, in applicazione del principio di precauzione e considerate le difficoltà ad operare all'interno di campi di mais, provvedono a:

1. immediato estirpo delle piante sintomatiche.

Le piante sintomatiche vengono prelevate e vanno a costituire il campione da inviare al laboratorio.

2. contestuale distruzione, effettuata dal titolare dell'appezzamento, delle piante poste in un raggio di 1.5 metri dalle piante campionate.

CONTROLLI ALL'IMPORTAZIONE

Al fine di contrastare l'introduzione di *P.stewartii*, si prevedono controlli ai punti di ingresso.

Il campionamento e l'analisi per la ricerca dell'organismo nocivo sulle sementi in importazione deve essere effettuato su almeno il 15% delle spedizioni importate.

Le modalità di indagine e di campionamento sono indicate nel DTU 49.

CONTROLLI ALL'ESPORTAZIONE

Nel caso in cui campioni prodotti in campi seme ubicati sul territorio nazionale risultino positivi ad un controllo ufficiale per il rilascio di un certificato di esportazione o a seguito di verifiche ispettive conseguenti a intercettazione, tutti i lotti da cui provengono i campioni devono essere distrutti o destinati ad uso zootecnico.

Nessuna notifica e relativa delimitazione deve essere notificata in Europhyt.